



Direzione Affari Generali ed Ordinamento
Ufficio Affari Assicurativi e Sociali

Laboratori Nazionali di Legnaro
25 – 26 ottobre 2010

La tutela assicurativa per il personale
dipendente, ospite e associato



La Gestione delle Polizze Assicurative riguarda:

Il settore “Patrimonio”



Ed il settore
“Persone Fisiche”

- ✓ Incendio e rischi industriali
- ✓ Furto
- ✓ Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro


Il settore “Persone Fisiche”



- ✓ Infortuni dipendenti e collaboratori
- ✓ Infortuni extraprofessionali
- ✓ Infortuni Radiazioni (*)
- ✓ Kasko
- ✓ Rimborso delle spese di cura per malattia ed infortunio ospiti stranieri




POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI



La garanzia è prestata a favore del personale dipendente dell'INFN, sia esso soggetto o non soggetto all' INAIL. L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l'assicurato subisca nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste, nonché per gli infortuni che avvengano durante il percorso dalla abitazione al luogo di lavoro e viceversa (rischio “in itinere”), per il rischio “volo”, e per i viaggi effettuati durante l'espletamento di incarichi e missioni.



Capitali Assicurati



In caso di Morte:


una somma corrispondente a
10 volte la retribuzione
annua (Max €1.300.000=)

In caso di Invalidità Permanente:

una somma corrispondente a
12 volte la retribuzione
annua (Max €1.500.000=)




Valutazione del risarcimento in base alla Retribuzione Annuale



$$\frac{\text{Retrib. annua (€39.189) x 12}}{100}$$

$$\text{Es:} = \text{€4.702,68}$$


Valore punto nel calcolo
dell'invalità permanente




$$\text{Retribuzione annua x 10}$$

$$\text{Es:} = \text{€391.890,00}$$

Valore del risarcimento in caso di
decesso dell'Assicurato



Cosa si intende per retribuzione




Per retribuzione si intende tutto quanto, al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve in compenso delle sue prestazioni: oltre lo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, ivi comprese le provvigioni, i premi di produzione ed ogni altro compenso ed indennità, anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere eccezionale

Per la liquidazione dell'indennizzo è considerata retribuzione annua dell'infortunato quella percepita, per i titoli di cui sopra, nei dodici mesi precedenti quello in cui si è verificato l'infortunio.




Infortunati Collaboratori



La garanzia della presente polizza è prestata a favore del personale collaboratore della Contraente con incarico di ricerca scientifica o tecnologica, collaborazione tecnica, ecc. e comunque oltre a tutto il personale associato, anche al personale che, a qualunque titolo, collabora alle attività di ricerca dell' Istituto

**Capitali
Assicurati**



In caso di Morte:

una somma corrispondente a
10 volte la retribuzione annua
(Max €350.000=)

**In caso di Invalidità
Permanente:**

una somma corrispondente a
12 volte la retribuzione annua
(Max €420.000=)




Condizioni e garanzie identiche sia per il personale dipendente che per quello collaboratore

Cambia soltanto la modalità nel calcolo del risarcimento




Personale Collaboratore
Valutazione del
risarcimento in base
alla Retribuzione
Annua convenzionale
di €35.000,00



$$\frac{\text{Retrib. annua (€35.000) x 12}}{100}$$

Es: = €4.200,00

Valore punto nel calcolo
dell'invalidità permanente




$$\text{Retribuzione annua x 10}$$

Es: = €350.000,00

Valore del risarcimento in caso di
decesso dell'Assicurato

Da tener presente che:

- 
- ✓ La garanzia ha validità per il mondo intero
 - ✓ I beneficiari in caso di morte sono gli eredi legittimi o testamentari
 - ✓ Adozione tabella INAIL
 - ✓ Termine denuncia sinistro: quindici giorni
 - ✓ Limite di età assicurabile: 85 anni
 - ✓ Estensione della garanzia ai rischi extra-professionali per i dipendenti in missione
 - ✓ Abrogazione franchigia per invalidità permanente non inferiore al 20%
 - ✓ Esonero dell'obbligo di denuncia di altre eventuali assicurazioni



Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente

Sul capitale eccedente il multiplo delle 6 volte non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti in polizza, non supera il 10%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 10%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità



Esempio n. 1
Invalidità p. 6%


Retribuzione Annua: €39.189
Capitale Assicurato: €39.189 x 12 = €470.268
Di cui €235.134 (6 x retribuz.annua) senza franchigia
Es.: Invalidità permanente pari a 6 punti %
Si calcola l'indennizzo solo sul capitale esente da franchigia: 6% di 235.134 = €14.108=

Esempio n. 2
Invalidità p. 12%

Invalidità permanente pari a 12%
Per i primi 10 punti % l'indennizzo si calcola sul capitale esente da franchigia (6 x retrib.annua);
per il restante 2% si calcola l'indennizzo sull'intero capitale:
10% di €235.134 = €23.513
2% di €470.268 = € 9.405
Totale €32.918



Parametro Retribuzione



ASS. FAM.	COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	IND. ASS. INESI	IMP. ASS. IRR.	IMP. ASS. SOC.	TOTALE ASSICUR.
RISULTATO PREVIDENZIALE ED AMBITO INIZIALE					
IRPEF	2.833,00	2.833,00	1.633,12	2.533,15	2.833,15
	260,35	0,76	40,83		
					TOTALE IRPEF 2.531,21



Art. 2952 c.c. Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze (1882 e seguenti). Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione (1882 e seguenti) si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione (1928 e seguenti) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.omissis



Sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2008, è stata pubblicata la conversione in legge del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.



L'art. 3, comma 2-ter della legge in questione introduce una importante modifica
2-ter. Il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda».



Raccomandata R.R.

Spettabile
Fondiarìa - Sai
Agenzia Generale di Roma Centro
Via dell'Archetto, 16

00187 Roma

e p.c.

I.N.F.N.
Direzione Affari Generali
Ufficio Affari Assicurativi
Via E.Fermi, 40
00044 Frascati(Rm)

Oggetto: Interruzione termini di prescrizione e messa in mora, Sinistro del
Polizza n.

Spettabile Fondiarìa - Sai,

con la presente , con riferimento al sinistro indicato in oggetto, Vi comunico la mia volontà di interrompere i termini di prescrizione, previsti dall'art. 2952 del Codice Civile, e l'intenzione di ottenere il risarcimento del danno subito.

Inoltre, si tiene a precisare che la presente richiesta è da intendersi come formale atto di costituzione in mora ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1219 c.c..

Distinti saluti

.....
Firma

Contraente:

INFN

Struttura:

.....

Nome e Cognome del Dipendente

.....

Via, numero civico

.....

Cap, Città, data

.....

Fac-simile



Corte di Cassazione – Sezione
III – Sentenza 12/02/2010



Art. 2943 c.c., 4° comma
“la prescrizione è interrotta
da ogni altro atto che valga
a costituire in mora il
debitore”

Va confermata la pronuncia di merito secondo cui non è idonea ad interrompere la prescrizione la lettera raccomandata con cui l'assicurato dichiara di trattenere a titolo di acconto la somma inviata dalla compagnia assicuratrice che intendeva il pagamento come effettuato a saldo dell'indennizzo dovuto

Valutazioni

i

- ✓ Aumento del 30% dei massimali di risarcimento
- ✓ Limite denuncia sinistro: quindici giorni
- ✓ Limite di età elevato a 85 anni
- ✓ Inserita la “Buona fede”
- ✓ Inserita garanzia “Infortuni da Radiazioni”

La garanzia della presente polizza vale soltanto quando la morte o l'invalidità permanente siano conseguenze:

- a) di infortuni dai quali le predette persone fossero colpite durante l'espletamento delle loro mansioni in attività disciplinate dal Dlgs. N. 230 del 17/9/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, con eventuale uso di reattori, macchine acceleratrici, macchine radiogene e materie radioattive in genere nonché strumentazione scientifica adeguata;
- b) di malattie professionali insorgenti nell'individuo per effetto di esposizione, nell'esercizio delle mansioni sopra specificate, a radiazioni ionizzanti.




Infortuni da radiazioni

La garanzia della presente polizza è valida esclusivamente per le attività a rischio svolte per conto dell'INFN.


L'Assicurazione è prestata unicamente per i rischi da radiazioni ionizzanti a favore del personale dipendente e/o associato che ha un rapporto con il Contraente formalizzato da lettera di incarico, classificato nelle categorie A e B dei lavoratori esposti, ai sensi del Dlgs. N. 230 del 17/9/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.



Da tener presente che:



Non è più necessaria la comunicazione riguardante il numero dei soggetti esposti



I limiti di risarcimento, in caso di morte o invalidità permanente, rientrano nei capitali unitari assicurati



POLIZZA MALATTIE OSPITI STRANIERI


La copertura assicurativa riguarda, fino alla concorrenza del massimale annuo indicato in polizza e purché pertinenti la malattia, l'infortunio o il parto denunciato, le spese per:

- 
- ✓ le prestazioni medico-chirurgiche, nonché trattamenti terapeutici, sostenute durante il ricovero in istituto o casa di cura con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono, ecc
 - ✓ retta di degenza;
 - ✓ intervento chirurgico ambulatoriale;




✓ trasporto per raggiungere il luogo di cura, trasferimento da un luogo di cura all'altro, ritorno al proprio domicilio con qualsiasi mezzo sanitariamente attrezzato, anche all'estero;

✓ accertamenti diagnostici, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), sostenute nei 60 giorni precedenti e susseguenti il ricovero o l'intervento chirurgico ambulatoriale, con esclusione del parto non cesareo,...omissis);



In caso di degenza in istituto o casa di cura a regime esclusivamente diurno (day hospital), la Società rimborsa le spese sostenute in regime di ricovero e relative:


- alla assistenza medica infermieristica;
- alle cure;
- ai trattamenti fisioterapici e rieducativi;
- ai medicinali.




L'assicurazione non è operante per:


- a) l'eliminazione o correzione di malformazioni e difetti fisici preesistenti alla data di stipulazione del contratto;
- b) le malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici, fatta eccezione per i casi comportanti intervento chirurgico;
- c) gli infortuni derivanti da delitti dolosi dell'Assicurato (compresi, invece, gli infortuni cagionati da colpa grave);



- 
- d) gli infortuni e le intossicazioni conseguenti ad abusi alcolici;
 - e) i ricoveri e le degenze in regime di day hospital effettuati al solo scopo di praticare visite specialistiche e/o accertamenti diagnostici preventivi e/o di controllo dello stato di salute;
 - f) l'aborto volontario non terapeutico;



- g) le cure cellulo-tissutali, fisioterapiche, idropiniche e termali in genere aventi finalità estetiche;
- h) le cure dentarie e delle paradontopatie;
- i) l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici e terapeutici, fatta eccezione per le spese relative all'acquisto di quelli applicati a seguito di intervento chirurgico.



Le prestazioni garantite dalla presente polizza sono operanti a favore degli ospiti stranieri (cittadini non membri della Unione Europea) fino alla concorrenza del massimale di € 35.000,00= per anno assicurativo per ciascun assicurato



Le coperture assicurative per i cittadini stranieri, attualmente in vigore nel nostro Istituto, operano tenendo presente due distinzioni importanti:

✓lo Stato Estero di provenienza (comunitario o extra comunitario)

✓la tipologia del rapporto di collaborazione con l'istituto (ospite, borsista/associato, ecc.)

Sulla base di queste distinzioni abbiamo differenti tipi di richiesta di copertura assicurativa;

PER I CITTADINI NON APPARTENENTI ALLA COMUNITA' EUROPEA



1. OSPITI Richiesta di copertura sia per il rimborso delle spese di cura per malattia ed infortunio (Polizza n. 0472.0701880.43) che per gli infortuni professionali (Polizza n. 0472.0701881.41)



2. BORSISTI, ASSOCIATI, ecc. Richiesta di copertura solo per la polizza di rimborso delle spese di cura per malattia ed infortunio (Polizza n. 0472.0701880.43).



PER I CITTADINI APPARTENENTI ALLA COMUNITA' EUROPEA



1. OSPITI Richiesta copertura assicurativa solo per infortuni professionali (Polizza n. 0472.0701881.41)



2. BORSISTI, ASSOCIATI, ecc. Non è necessaria nessuna richiesta



REGISTRAZIONE E MODIFICA OSPITI

0 nominativo/i nel database


Nome	<input type="text"/>
Cognome	<input type="text"/>
Sesso	<input type="radio"/> M <input type="radio"/> F
Data di nascita	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Luogo di nascita	<input type="text"/>
Nazionalità	<input type="text"/>
Qualifica	<input type="text"/>
Periodo di soggiorno	
dal	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
al	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Gruppo	<input type="text"/>
Note della sezione	<input type="text"/>
Note dell'A.C.	
Polizze	<input type="checkbox"/> Malattia <input type="checkbox"/> Infortuni
Data inserimento	<input type="text"/>

DataWeb




Direzione Affari Generali ed Ordinamento
Ufficio Affari Assicurativi e Sociali

POLIZZA INFORTUNI EXTRAPROFESSIONALI



La garanzia della presente polizza è prestata nei confronti del personale dipendente del Contraente che abbia rilasciato allo stesso regolare atto di delega per la trattenuta mensile sulla propria retribuzione.



CAPITALI UNITARI ASSICURATI

COPERTURA

MORTE :


10 volte la retribuzione annua con il massimo risarcimento di €500.000,00.=

INVALIDITA' PERMANENTE :


12 volte la retribuzione annua con il massimo risarcimento di €600.000,00.=



Personale dipendente




Personale a tempo indeterminato



Personale a tempo determinato:

Art.15

Art. 23



L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale.

Restano ferme le disposizioni delle “Norme” per l'esercizio delle pratiche sportive, sempre che non vengano svolte con carattere di professionalità, nel qual caso la garanzia assicurativa non è operante.



Art.28 – Rischi Sportivi:

L'assicurazione vale per l'esercizio delle pratiche sportive in genere, svolte sia a puro scopo ricreativo che con carattere agonistico, senza alcuna limitazione.

Tuttavia, tenuto conto della maggiore intensità di rischio che alcune pratiche sportive comportano, per dette pratiche sportive, qui di seguito specificamente elencate, l'assicurazione è ugualmente valida ma gli indennizzi sono proporzionalmente ridotti secondo i valori espressi per ciascuna pratica sportiva, in relazione alla gravità del rischio o alle modalità e circostanze nelle quali si svolge l'attività sportiva:




a) sono indennizzabili con il 50% dell'intero valore accertato gli infortuni verificatisi nell'esercizio dei seguenti sport, qualunque siano le modalità e circostanze nelle quali sono svolti:

atletica pesante, bob, football americano, calcio, lotta nelle sue varie forme, pugilato, rugby, salto del trampolino con sci e idrosci, scalata di rocce o ghiacciai, sci acrobatico, sci alpinismo, sci estremo, speleologia;




b) sono indennizzabili con il 50% dell'intero valore accertato gli infortuni verificatisi nell'esercizio dei seguenti sport, qualunque siano le modalità e circostanze nelle quali sono svolti: automobilismo, motociclismo, motonautica. L'indennizzo spettante non è soggetto ad alcuna riduzione se l'infortunio si verifica nel corso della partecipazione a competizioni di regolarità pura.



c) sono indennizzabili con il 70% dell'intero valore accertato gli infortuni verificatisi nell'esercizio dei seguenti sport, quando si tratti di corse o gare e relative prove e allenamenti organizzati o comunque svolti sotto l'egida delle competenti Federazioni Sportive; in caso contrario, l'indennizzo spettante non è soggetto ad alcuna riduzione:


Baseball, canoa, ciclismo, immersioni con autorespiratore, pallacanestro, pallamano, pallavolo, pentathlon moderno, sci, sport equestri, sport del ghiaccio.




Resta comunque convenuto che, in caso di infortunio subito nel corso di una delle attività sportive sopra elencate, non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 3% della totale. Se l'invalidità permanente supera il 3% della totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.



**Polizza
Extraprofessionale
Valutazione del
risarcimento**



In caso di morte
(Stipendio Base: €2.108,23)
Retribuzione annua:
(stipendio base x 13) x 10 =
€274.070=



In caso di invalidità




Retribuzione annua x 12:
€328.883=



Franchigie sui capitali
assicurati



Cosa si intende per
retribuzione



Per retribuzione si intende lo stipendio base comprensivo di eventuali maggiorazioni ma con esclusione di qualsiasi altra voce che compone il trattamento economico per tredici mensilità.

Per la liquidazione dell'indennizzo si considera la retribuzione spettante all'infortunato nel mese solare nel quale è avvenuto l'infortunio, esclusa ogni retroattività negli aumenti retributivi.



Parametro retribuzione nella Polizza Extraprofessionale

COD. PAGA	MATRICOLA	PROFILO				CODICE UNITA' OPERATIVA			
1	826	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				20 AMMINISTRAZIONE CENTRALE			
CODICE INDIV. INPS		CODICE FISCALE		LIVELLO	ANZ. PROF.	ANZ. LEVEL			
		SMNGPP53L13G274T		4	27 5	9 4			
STIPENDIO	PROGR ECON	L.V.C.	R.I.A.					RETRIBUZIONE LORDA	
2.108,23	92,17	15,81		61,45				2.277,66	
CODICI	DESCRIZIONE			ORE/GG	IMPORTO UNITARIO	TRATTENUTE	COMPETENZE		



Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente

Qualora il capitale assicurato per il caso di invalidità permanente sia superiore a € 150.000,00, si applicano sull'importo eccedente le seguenti franchigie assolute:

1. sul capitale eccedente € 150.000,00 e fino a € 300.000,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell'articolo precedente, non supera il 5%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 5% l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità;



2. sul capitale eccedente € 300.000,00 e fino a € 500.000,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell'articolo precedente, non supera il 10%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 10%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità.

3. sul capitale eccedente € 500.000,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell'articolo precedente, non supera il 15%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 15%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità.



Percentuale di invalidità

Capitale Assicurato

Punti di invalidità da 0 a 5



€0 - €150.000,00 = nessuna franchigia

Punti di invalidità da 6 a 10



€150.000,00 - €300.000,00 = franchigia del 5%

Punti di invalidità da 11 a 15



€300.000,00 - €500.000,00 = franchigia del 10%

Punti di invalidità oltre i 15



Oltre €500.000,00 = franchigia del 15%



Esempio n. 1
Invalidità p. 3%

Retribuzione Annuale: €27.406,99

Capitale Assicurato: €27.406,99 x 12 = €328.883

Dalla tabella precedente si deduce che nessuna franchigia viene applicata sino al risarcimento di 5 punti di invalidità

Si calcola l'indennizzo sul capitale di € 150.000,00:
3% di 150.000,00 = €4.500=

Esempio n. 2
Invalidità p. 7%

Invalidità permanente pari a 7%

Per i primi 7 punti % l'indennizzo si calcola sul capitale di €150.000,00 (quello esente da franchigia); per il restante 2% (7%-5% di franchigia) si calcola l'indennizzo sulla fascia di reddito compresa tra € 150.000,00 e €300.000,00=


7% di €150.000 = €10.500

2% di €150.000 = € 3.000

Totale €13.500=

Da tenere presente:

- ✓ La garanzia ha validità per il mondo intero
- ✓ I beneficiari in caso di morte sono gli eredi legittimi o testamentari
- ✓ Adozione tabella INAIL
- ✓ Termine denuncia sinistro: quindici giorni
- ✓ Limite di età assicurabile: 75 anni
- ✓ Abrogazione franchigia per invalidità permanente non inferiore al 20%
- ✓ Esonero dell'obbligo di denuncia di altre eventuali assicurazioni



Valutazioni


- ✓ massimali di risarcimento elevati nel caso di:
 - morte da € 150.000 a € 500.000
 - invalidità p. da € 180.000 a € 600.000
- ✓ Capitale assicurato senza franchigia elevato da € 100.000 a € 150.000
- ✓ Limite denuncia sinistro: quindici giorni
- ✓ Inserita la “Buona fede”
- ✓ Infortunio sportivo – migliorie -



Direzione Affari Generali ed Ordinamento
Ufficio Affari Assicurativi e Sociali

Pro memoria

- Denuncia entro quindici giorni
- Allegare certificazione medica e/o del pronto soccorso
- Utilizzare il modello per il riepilogo dati



Ricordarsi della prescrizione

Denuncia di infortunio o malattia

A POLIZZA _____ AGENZIA GENERALE DI _____
CONTRAENTE _____
ASSICURATO _____
(cognome, nome, indirizzi, telefono)

DATA E LUOGO DI NASCITA:		PROFESSIONE ATTUALE:	
SINISTRO: data _____ ora _____ località _____			
DESCRIZIONE DELL'INFORTUNIO o DELLA MALATTIA:			
PRIME CURE PRESTATE: dove? _____ da chi? _____ quando? _____			
TESTIMONI	NOMINATIVO	INDIRIZZO	TELEFONO
INFORTUNI o MALATTIE PRECEDENTI:			
ha avuto infortuni o malattie precedenti? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO quali? _____ quando? _____			
è stato indennizzato? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO da chi? _____ per quale importo? _____			
ha disturbi residui? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO quali? _____			
COPERTURE ASSICURATIVE CON ALTRE COMPAGNIE o ENTI:			
è assicurato per lo stesso rischio con altre Compagnie? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO quali? _____ per quali capitali? _____			
è assistito dall'INAIL? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
con quale N. di posizione _____		IL CONTRAENTE DATA L'ASSICURATO	
CERTIFICATO DEL MEDICO CURANTE			
VISITA: _____ data _____ ora _____		GENERALITÀ DELLA PERSONA VISITATA:	
<input type="checkbox"/> domiciliare <input type="checkbox"/> ambulatoriale <input type="checkbox"/> ospedaliera			
ESAME OBIETTIVO E DIAGNOSI:			
EVENTUALI LESIONI o MALATTIE PREESISTENTI:			
PROGNOSI:			
Si prevede inabilità temporanea? { <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO } <input type="checkbox"/> TOTALE _____ giorni <input type="checkbox"/> PARZIALE _____ giorni <input type="checkbox"/> MINIMA _____ giorni			
OSSERVAZIONI:			
IL MEDICO CURANTE _____			



RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

L'assicurazione deve intendersi operante per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro derivante ai sensi di legge all'I.N.F.N. a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) in conseguenza di qualunque fatto accaduto durante il periodo di validità dell'assicurazione in relazione allo svolgimento di tutte le attività istituzionalmente previste.



RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

Massimale Assicurato:

€ 10.000.000,00= per anno, con limite per sinistro,
persone e cose di:

R.C.T. €3.500.000= / €3.500.000= / €3.500.000=


R.C.O. €2.000.000= / €2.000.000= / €2.000.000=



RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

Sottolimito di € 2.000.000,00= per sinistro e per anno per le seguenti garanzie:

- Danni diretti da detenzione o impiego di sostanze radioattive o apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;
- Responsabilità Civile degli Addetti alla Gestione delle Emergenze e Primo Soccorso




Quindi con la RCT:

La Compagnia Assicuratrice è obbligata a tenere indenne l'INFN di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese)

- 1) per danni involontariamente cagionati a terzi,
- 2) per morte,
- 3) per lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'INFN da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere




e con la R.C.O:


La Compagnia Assicuratrice è obbligata a tenere indenne l' INFN di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sofferte dai propri dipendenti.




La garanzia viene estesa alla Responsabilità Civile derivante all'INFN dall'attività, ovunque svolta, dal proprio personale per conto dell'Ente.




Validità garanzia: mondo intero




Termine denuncia sinistro: quindici giorni

A red arrow with a white outline and a gradient fill points from the left towards the text box.


Art.3, comma 59 Legge 244/2007 – Finanziaria 2008 -

A red arrow with a white outline and a gradient fill points from the left towards the text box.


La legge n. 244 del 24 dicembre 2007, contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” - Legge Finanziaria 2008 -, disciplina, tra le altre cose, anche i contratti assicurativi per la copertura di rischi istituzionali.

A large, curved red arrow with a white outline points from the top left towards the text box.


Nella fattispecie, secondo l'art.3, comma 59, "E' nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento di compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008.omissis."




Pronunciamenti della corte dei conti sin dal 2002 ed in ultimo, proprio sul comma 59, art. 3, legge 244/2007, ha ricordato che *“le sezioni regionali della Corte si sono più volte pronunciate, affermando l’illegittimità della stipula di polizze assicurative destinate alla copertura dei danni erariali che amministratori e dipendenti potrebbero essere chiamati a risarcire, in conseguenza della loro responsabilità amministrativa o contabile, nei confronti dell’ente stesso o di altri enti pubblici”*




Danni da impiego di sostanze radioattive




Danni da inquinamento accidentale *



Terzietà dell'Ente



Validità: mondo intero



Termine denuncia sinistro: quindici giorni






Tutte le persone di cui il Contraente si avvale, in forma comprovatamente saltuaria ed occasionale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione, la garanzia di responsabilità civile verso terzi vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio e sempreché dall'evento derivi all'assicurato una responsabilità da reato colposo giudizialmente accertato commesso dall'assicurato stesso o da un suo dipendente del cui fatto debba rispondere a norma dell'art. 2049 C.C..




Polizza Kasko

La Compagnia Assicuratrice si obbliga ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dalle autovetture intestate al P.R.A. ai dipendenti della Contraente o ai loro familiari conviventi ed adoperate in occasione di missioni o per adempimento di servizio, limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio stesso, in conseguenza di: collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione. (ex art. 9 DPR 171/91)69



- 
- Beneficiari: Solo personale dipendente (no associati)
 - Vetture: Solo vetture intestate ai dipendenti e/o ai loro familiari conviventi
 - Tipo d'intervento: Solo missioni per adempimenti di servizio con autorizzazione preventiva all'uso dell'autovettura
 - Capitale Assicurato a Primo Rischio Assoluto: € 15.000,00=

A large, 3D-style red arrow with a white outline and a gradient from red to white, pointing from the right edge of the slide towards the text box.

Le missioni debbono essere autorizzate e riportate su un registro ufficiale che dovrà essere regolarmente aggiornato con le generalità del dipendente, targa del veicolo, luogo, data, inizio e termine della missione e presunta percorrenza chilometrica dell'intera missione.

Obblighi in caso di sinistro:

1. Denuncia entro quindici giorni
 2. Fotocopia della pagina di registro da cui risultino i dati relativi alla missione
 3. Modello riepilogativo dati
 4. Fotocopia del libretto di circolazione
 5. Fotocopia patente di guida
- 

